



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Prot. 38047 /T-A 11 24 GIU. 2016

Alla Regione Calabria
Dipartimento N. 8
Agricoltura e Risorse Agroalimentari – Settore 4
CITTADELLA REGIONALE LOC. GERMANETO
88100 CATANZARO
PEC: settore4.agricoltura@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Proposta di calendario venatorio per la stagione 2016-17.

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Barbara Amadesi (tel.: 051-65.12.204 – e-mail: barbara.amadesi@isprambiente.it)

In riferimento alla richiesta avanzata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 185473 del 09.06.2016, avendo esaminato la proposta di calendario venatorio, si comunica quanto segue.

Secondo la normativa nazionale le Regioni hanno autonomia per quanto concerne la gestione faunistico-venatoria, mentre le tematiche attinenti la tutela ambientale e la conservazione della natura, sanciti dalla legge n. 157/92, rimangono di pertinenza statale. Si vedano al riguardo anche i pronunciamenti su materie specifiche, ma di ampia valenza (come nel caso dell'elenco delle specie cacciabili e dei tempi di caccia) della Corte Costituzionale.

In questo contesto, nell'impostare la formulazione del proprio parere su un provvedimento complesso e articolato come quello in esame, lo scrivente Istituto ha ritenuto opportuno analizzare e trattare i diversi aspetti tecnici di competenza. Di seguito vengono quindi formulate alcune valutazioni sui temi affrontati dal provvedimento in oggetto che a parere di questo Istituto non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico in considerazione del quadro normativo vigente; sulle questioni non espressamente trattate si ritiene sostanzialmente condivisibile l'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

SPECIE CACCIABILI, PERIODI E MODALITÀ DI CACCIA

Uccelli

La legge 157/92, così come modificata dall'art. 42 della Legge comunitaria 2009, vieta l'esercizio venatorio durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e dipendenza degli uccelli, nonché durante il ritorno al luogo di nidificazione (art. 18, comma 1bis), coerentemente con il dettato della Direttiva 2009/147/CE.

Al fine di fornire indicazioni circa i periodi cacciabili per le singole specie, nonché le modalità del prelievo nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carniere, coerenti con quanto richiesto dalla Commissione Europea, ISPRA nel 2010 ha provveduto a trasmettere alle Amministrazioni Regionali (con nota prot. n. 25495) il documento "Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", che si allega alla presente. Tale documento è stato redatto sulla base delle informazioni scientifiche direttamente raccolte dall'Istituto e di quelle disponibili in letteratura, seguendo i criteri generali di tutela della fauna richiamati dal quadro normativo vigente (legislazione nazionale e direttive comunitarie) ed adottando un doveroso principio di precauzione che subordina l'attività venatoria alla conservazione delle specie faunistiche che rappresentano un bene ambientale per l'intera collettività (legge n. 157/92, art. 1).

Oltre a ciò si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" e nel documento "Key



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU (2001), ufficialmente adottato dalla Commissione Europea, in cui vengono definiti i periodi di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale per ciascuna specie cacciabile in ognuno dei Paesi membri.

In particolare la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" (§§ 2.7) afferma che un eventuale discostamento a livello regionale dai periodi indicati nel documento "Key Concepts" su scala nazionale deve essere supportato da adeguati dati scientifici e tecnici che dimostrino che non vi sia alcuna sovrapposizione tra il prelievo venatorio e le fasi di migrazione e riproduzione delle specie, nel pieno rispetto delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 4 della Direttiva.

A tal proposito lo scrivente Istituto, a seguito di specifica richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 24958 del 15.12.2015, ha recentemente provveduto a condurre una valutazione tecnico-scientifica dei più aggiornati studi, messi a disposizione da alcune regioni italiane, sulla fenologia della migrazione di Beccaccia, Cesena e Tordo bottaccio al fine di verificarne la coerenza con i periodi indicati nel documento "Key Concepts". La valutazione tecnica, che si allega alla presente, ha permesso di verificare che i dati forniti ad oggi dalle regioni non permettono, a parere di questo Istituto, di prevedere date scaglionate a livello regionale e quindi la possibilità da parte di alcune regioni di adottare calendari venatori con tempi di caccia differenti rispetto a quelli indicati nel documento "Key Concepts", per le specie oggetto di valutazione.

Ciò premesso, si ritiene che i tempi e le modalità indicate nella proposta di calendario venatorio in esame per il prelievo di diverse specie non risultino coerenti con quanto indicato nel documento "Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", e non sono condivisibili da parte di questo Istituto che, pertanto, esprime parere sfavorevole alla loro adozione. In particolare si evidenzia:

Pre-apertura e apertura generale della caccia prima del 1° ottobre

Risulta criticabile l'apertura della caccia prevista per il 18 settembre per le specie **Fagiano, Quaglia, Germano reale, Gallinella d'acqua, Folaga, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Marzaiola, Canapiglia, Porciglione, Frullino, Pavoncella, Beccaccino**, nonché l'apertura anticipata nei giorni 4-11 settembre per il **Colombaccio**. Questo Istituto ritiene infatti idonea un'apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornamentiche e di piccola selvaggina, quindi anche alla suddetta specie, al 1° ottobre. Ciò ha la finalità di favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio. Inoltre in tal modo si favorirebbe un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria.

Fanno eccezione a quanto sopra esplicitato le specie **Cornacchia grigia, Gazza e Ghiandaia**, per le quali in tutto il mese di settembre è possibile prevedere l'apertura anticipata della caccia per alcune giornate fisse ed esclusivamente nella forma dell'appostamento, come già previsto da codesta Amministrazione, e la **Tortora** per la quale invece, in tutto il mese di settembre e con la medesima forma di caccia (appostamento), dovrebbe essere autorizzato il prelievo per un massimo di 3 giornate complessive, con carniere massimo giornaliero pari a 5 capi per cacciatore.

Tempi di chiusura della caccia

Per quanto concerne la **Beccaccia**, la specie nel 2015 è stata inserita nella categoria *Least concern* (di minima preoccupazione) a livello europeo sulla base dei criteri di classificazione delle Liste rosse IUCN applicati alle popolazioni nidificanti. Va tuttavia evidenziato che le popolazioni europee hanno mostrato comunque un decremento non irrilevante, anche se non è risultato sufficientemente rapido da rientrare nella soglia della categoria di minaccia superiore (Vulnerabile).

Inoltre nel volume "Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status" (BirdLife International, 2004), di cui è previsto a breve un aggiornamento, la specie è stata inclusa nella categoria



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

SPEC 3 (“in declino a livello europeo”) in virtù di una contrazione complessiva maggiore del 10% nel periodo 1990 – 2000, utilizzando comunque criteri differenti da quelli impiegati per la redazione della Lista rossa europea.

Si evidenzia che l’*upgrading* dello stato di conservazione della Beccaccia secondo i criteri IUCN, non implica automaticamente una modifica dello stato di conservazione della specie secondo le categorie SPEC e non esclude la necessità di adottare tutte le più opportune misure di tutela della specie.

Pertanto, stante lo stato di conservazione, la forte pressione venatoria a cui è sottoposta ma soprattutto in considerazione della maggiore vulnerabilità che contraddistingue la Beccaccia nella seconda metà dell’inverno, in presenza di avverse condizioni climatiche, ISPRA ritiene idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie, coerentemente con le prescrizioni in materia derivanti dalla Direttiva 2009/147/CE, la chiusura della caccia al 31 dicembre.

La chiusura della stagione venatoria per l’avifauna acquatica (**Germano reale, Gallinella d’acqua, Folaga, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Marzaiola, Canapiglia, Porciglione, Frullino, Pavoncella, Beccaccino**), a giudizio di questo Istituto, dovrebbe avvenire al 20 di gennaio, non solo per le specie per le quali la migrazione prenuziale inizia alla III decade di gennaio, ma per tutta la comunità ornitica delle zone umide, al fine di evitare rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie, anche non oggetto di attività venatoria, come indicato nella “*Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*” (par. 2.6).

Le zone umide sono infatti generalmente frequentate da un numero piuttosto elevato di specie e la caccia provoca inevitabilmente un disturbo anche alle specie non oggetto di attività venatoria, con il rischio di determinare l’abbandono temporaneo dell’area da parte di tali specie. Tale fenomeno ha una maggiore incidenza quando avviene nei confronti di specie in migrazione, per le quali le zone umide rappresentano aree chiave per la sosta ed il foraggiamento durante la migrazione. Il principio che sancisce la tutela delle popolazioni europee, con una maggiore attenzione ai periodi di migrazione prenuziale, implica in Italia la necessità di uniformare le date di chiusura della caccia per tale gruppo di specie particolarmente sensibile al disturbo causato dall’attività venatoria e l’interruzione della stessa presso le zone umide dalla III decade di gennaio, periodo durante il quale tali aree iniziano ad essere interessate dal passaggio di migratori.

Per quanto concerne il prelievo di **Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena**, i periodi di apertura della caccia indicati all’art. 18, comma 1 della legge 157/92 non risultano compatibili con i limiti temporali indicati nel documento “*Key Concepts*”, secondo il quale la data di inizio migrazione prenuziale corrisponde alla II decade di gennaio per le prime due specie e alla III decade per il Tordo sassello.

Dalla sopra richiamata valutazione tecnico-scientifica prodotta da questo Istituto (prot. n. 11308 del 15.02.2016), a seguito della richiesta del Ministero Ambiente, è emerso che i dati presentati dalle Regioni italiane non supportano adeguatamente un discostamento a scala regionale dei termini temporali del prelievo venatorio né l’eventuale utilizzo da parte di alcune regioni della decade di sovrapposizione nel definire le date di chiusura della caccia nel loro territorio per Cesena e Tordo bottaccio.

Inoltre, al fine di evitare la possibile confusione tra specie cacciabili in un determinato periodo e quelle che nello stesso periodo non lo sono ed il loro conseguente abbattimento involontario, coerentemente con quanto indicato nella “*Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*” (par. 2.6), che suggerisce di evitare calendari differenziati per alcune specie nel caso questi provochino rischi di confusione e/o perturbazione per altre, anche non oggetto di attività venatoria, lo scrivente Istituto ritiene necessario che si adotti un’unica data di chiusura per Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena (10 gennaio).

Per quanto concerne la **Quaglia**, specie migratrice regolare e svernante localizzata in Italia, prevalentemente nelle regioni centrali e meridionali, la specie è attualmente considerata in stato di conservazione sfavorevole a livello europeo (SPEC 3, BirdLife International, 2004), in virtù di una contrazione complessiva maggiore del 10% nel periodo 1990 – 2000, anche se è previsto a breve un aggiornamento del volume “*Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status*”. Recentemente la Quaglia è stata inserita nella categoria *Least concern* (di minor preoccupazione) a livello



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

europeo sulla base dei criteri di classificazione delle Liste rosse IUCN applicati alle popolazioni nidificanti. Le popolazioni europee hanno comunque mostrato un *trend* fluttuante in Europa e un declino nell'ambito dei Paesi della Comunità europea, pur non risultando sufficientemente rapido da rientrare nella soglia della categoria di minaccia superiore (Vulnerabile). Permane pertanto la necessità di adottare tutte le più opportune misure di tutela della specie e prevedere la chiusura della caccia al 31 ottobre.

Per quanto riguarda il periodo di caccia delle specie **Gazza**, **Ghiandaia** e **Cornacchia grigia**, per le quali è previsto sia l'anticipo dell'apertura nel mese di settembre, sia il posticipo nel mese di febbraio, si evidenzia il mancato rispetto dell'arco temporale massimo di cui alla Legge 157/92, art. 18, comma 2.

Specie cacciabili e modalità di prelievo

Visto lo stato di conservazione della specie, l'assenza di buone pratiche di gestione, a giudizio di questo Istituto il prelievo venatorio del **Combattente** non dovrebbe essere autorizzato, come peraltro già previsto nei siti Natura 2000, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007.

Per quanto concerne il prelievo della specie **Fagiano**, un eventuale prolungamento della caccia oltre il 30 novembre dovrebbe essere subordinato alla verifica dello *status* locale delle popolazioni e alla predisposizione di piani di prelievo.

In merito alla possibilità esercitare la caccia agli Anatidi lungo la battigia, come previsto da codesta Amministrazione, si evidenzia che in base al disposto dell'art. 21, comma 2, della Legge n. 157/92, ciò è consentito solo nel caso in cui le Regioni abbiano provveduto ad istituire zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna. Lo scrivente Istituto tuttavia non è a conoscenza del fatto che siano state condotte iniziative specifiche volte alla tutela delle aree chiave per la sosta dei migratori, come previsto all'art. 1, comma 5 della medesima Legge quadro, e pertanto chiede di poter ottenere la documentazione tecnica prodotta a riguardo, qualora disponibile, onde poter aggiornare il quadro relativo allo stato di applicazione della normativa nazionale nelle diverse realtà regionali.

Mammiferi

Lagomorfi

Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e un minor disturbo diffuso per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un'unica data di apertura della caccia in forma vagante al 1° ottobre per tutte le specie, quindi anche per i Lagomorfi. Ciò consentirebbe peraltro un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva della **Lepre comune**. È noto infatti che alla terza domenica di settembre molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Inoltre, al fine di favorire la conservazione e la naturale dispersione degli individui, si suggerisce la realizzazione di una rete di zone di ripopolamento e cattura e zone di rispetto in ambienti idonei (almeno sul 10-15% del territorio, con una distribuzione a macchia di leopardo).

Infine per la specie andrebbero introdotte forme di prelievo sostenibile, basate su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri in ogni ATC e andrebbe prevista un'anticipazione della chiusura della caccia a fine novembre-primi giorni di dicembre in tutto il territorio regionale.

Al fine di attuare le più opportune misure di tutela delle popolazioni di Lepre italiana, specie endemica minacciata di elevato interesse conservazionistico e scientifico, negli ATC e nelle AFV dove quest'ultima specie sia stata segnalata in anni recenti, sarebbe opportuno ripartire il territorio regionale sulla base dell'esatta distribuzione di Lepre comune ed italiana, escludendo il ripopolamento artificiale ed il prelievo della Lepre comune nelle aree occupate e potenzialmente idonee per la Lepre italiana.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Volpe

Nel caso della **Volpe** sia il prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore che la caccia in squadre organizzate, con l'ausilio dei cani da seguita dovrebbe essere autorizzati nei periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale quindi a partire dal 1° ottobre.

FORME DI CACCIA

La caccia vagante, soprattutto se con l'ausilio del cane, non dovrebbe essere prolungata oltre il mese di dicembre. Possono essere previste eccezioni per le aziende faunistico-venatorie, per le aziende agri-turistico-venatorie e per la caccia al cinghiale e alla volpe in squadre autorizzate. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere infatti all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti principali:

- a) eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca diretta del selvatico sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di stress negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su *status* e dinamica delle popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti una protratta condizione di stress induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire, contemporaneamente tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono in maniera negativa sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono direttamente oggetto di caccia. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguita, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti;
- b) maggiore prelievo dovuto sia al maggior numero di praticanti, sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa;
- c) difficoltà di controllo degli atti di bracconaggio.

Inoltre, dal 21 gennaio l'attività venatoria dovrebbe essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Considerando che tale periodo coincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di rapaci rupicoli, è necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli.

ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO CANI

L'inizio dell'attività di addestramento cani al 30 luglio appare prematuro in quanto alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi di settembre l'epoca di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio).

Inoltre si ritiene che dovrebbe essere evitato l'utilizzo di Coturnici d'allevamento nelle ZAC e durante lo svolgimento di manifestazioni cinofile, stante il possibile rischio di inquinamento genetico delle residue popolazioni naturali della specie.

MOBILITÀ DEL CACCIATORE

La scelta effettuata da codesta Amministrazione di consentire un'ampia mobilità dei cacciatori per l'esercizio della caccia alla migratoria contrasta con l'esigenza di realizzare un più saldo legame del cacciatore al territorio e di fatto vanifica in gran parte le innovazioni introdotte dalla legge n. 157/92 in materia di disciplina dell'attività venatoria. Anche nel caso della caccia all'avifauna migratrice, infatti, il



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

coinvolgimento del cacciatore nella gestione dell'ambiente e del patrimonio faunistico deve essere considerato un obiettivo primario e deve essere perseguito attraverso forme di programmazione della mobilità del cacciatore sul territorio, analogamente a quanto previsto per la gestione della fauna stanziale.

Si allega alla presente una nota relativa ad alcuni aspetti rilevanti ai fini della pianificazione e regolamentazione faunistico-venatoria regionale che poniamo all'attenzione di codesta Amministrazione (Allegato 3).

Rimanendo disponibili a fornire eventuali chiarimenti, s'invisano distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONSULENZA

(Dott. Piero Genovesi)

n. 3 allegati

BA/lru

Rif. Int. 35167/2016